

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Dr.ssa G. Sgambati | Presidente |
| - Dr.ssa I. Mariani | Consigliere rel. |
| - Dr.ssa L. Delle Vergini | Consigliere |

Ha pronunciato la seguente

DECRETO

Nella causa **RG 601/2018**

Fatto e Diritto

Premesso in fatto:

il tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza proposta da Del Siena Group S.p.A., di declaratoria di intervenuta esecuzione del concordato preventivo sul presupposto dell'integrale adempimento, essendo state raggiunte le percentuali previste come confermato dai commissari giudiziali, derivandone l'interruzione dell'attività di liquidazione dei beni immobili ceduti che finora non aveva consentito alcuna realizzazione.

Motivava il rigetto come segue.

In 1° luogo la proposta concordataria doveva essere interpretata come non contenente la indicazione di una percentuale fissa (mediante sostituzione dell'espressione *preventivabile* contenuta nella proposta, con quella *pari* contenuta nella nota integrativa), poiché la nota integrativa non era stata sottoscritta dall'imprenditore per cui essa non aveva valenza di modifica della proposta, la delibera aveva ad oggetto unicamente il ricorso e la società non aveva mai contestato che il contenuto della proposta fosse quello trascritto dai commissari nella relazione ex art. 172 L. F..

Le percentuali dovevano ritenersi meramente indicative anche attesa l'assimilazione da parte del debitore, del concordato alla *cessio bonorum* in termini di certezza di sua soddisfazione e la espressa esclusione del tipo di concordato con garanzia. La interpretazione era confermata dal fatto che nella versione finale della proposta veniva espressamente collegato l'effetto liberatorio dell'adempimento del concordato al raggiungimento delle percentuali espresse "in quota preventivabile", fondando il



legittimo affidamento dei creditori circa la possibilità di conseguire un soddisfacimento anche superiore con esclusione del fatto che gli stessi avessero definitivamente rinunciato ad una parte del credito, oggetto di falcidia.

Conseguiva che la procedura non era esentata dalla liquidazione dei beni immobili ceduti.

Ragionare diversamente comportava la modifica della proposta concordataria approvata dai creditori, in una fase deputata esclusivamente alla esecuzione in palese violazione dell'articolo 175 comma 2 L. F..

La stessa società aveva assimilato il concordato ad un ordinario concordato con "cessio bonorum", prevedendo la nomina di un liquidatore giudiziale, indicandone il nome, e precisando anche l'oggetto di cessione.

Nel decreto di omologa il tribunale pur non nominando il liquidatore dava disposizioni precise sulla liquidazione dei beni non strategici, con statuizione non impugnata dalla società concordataria.

Anche l'argomentazione relativa alla modifica del piano e non della proposta era infondata, intanto perché a essere modificata era proprio la proposta, poi perché solo modifiche marginali al piano sono ammissibili, atteso che il piano è oggetto di specifica attestazione di fattibilità ed inoltre esso è modificabile solo fino al momento in cui è modificabile la proposta. Né valeva ritenere che la percentuale di pagamento dei debiti proposta ed i tempi fossero vincolanti poiché ciò non comportava la possibilità di arrestare l'attività di realizzazione dell'attivo al momento del raggiungimento. D'altra parte ci si trovava di fronte ad un concordato misto con esclusione di qualsiasi tipo di garanzia circa la misura del soddisfacimento delle pretese obbligatorie.

Infine il giudizio di migliore convenienza rispetto alla procedura fallimentare si era basata su un incremento di attivo assai modesto e anche per tale motivo la decisione di non cedere gli immobili non strumentali andava espressamente esternata. Di conseguenza veniva rigettata la domanda volta alla declaratoria di chiusura del concordato, nominato il liquidatore giudiziale e disposte le modalità di liquidazione.

Propone impugnazione la Del Siena Group, censurando il provvedimento del tribunale di Arezzo, il cui risultato confligge con la preferenza accordata dalla riforma del diritto fallimentare al concordato in continuità aziendale rispetto ad ipotesi liquidatorie. Premette gli elementi qualificanti del concordato in continuità diretta o di ristrutturazione, fattispecie cui deve riportarsi il concordato della Del Siena, come si



ricava dallo stesso decreto di omologa che così lo configura, nonché dalla lettura degli atti laddove l'assoluta prevalenza dell'attivo concordatario proviene dai flussi di cassa generati dalla continuità dell'attività di impresa. Nel concordato con continuità le percentuali di soddisfazione debbono essere considerate vincolanti ovvero sia rappresentano un obbligo, di carattere bilaterale, dando luogo ad un indebitamente parziale e nei limiti della percentuale offerta. Conferma se ne trae dai principi contabili per cui al momento dell'omologa vi è eliminazione contabile del debito concordatario oltre la percentuale promessa.

Espongono i seguenti motivi:

1- l'erronea valutazione del tribunale sul contenuto e la natura della proposta formulata dalla società ai creditori. Per errore era stata indicata la dizione "preventivabile" in luogo di "pari". La dizione era stata mutata nella memoria integrativa sottoscritta dalla difesa che aveva regolato il mandato per assistere e rappresentare la società ed era irrilevante la non contestazione della difesa rispetto alla imprecisione dei commissari. Depongono a favore della interpretazione sia il riferimento al saldo contenuto nelle missive inviate dalla società ai creditori per l'ultimo pagamento, e la stessa relazione dei commissari del 31 luglio 2017 dove si parlava di 4° ed ultimo riparto.

2-erronea valutazione del tribunale circa l'efficacia vincolante del Business Plan sottostante al piano e alla proposta concordatario. Il piano industriale che costituisce il fondamento della proposta del piano concordatario non è vincolante perché esprime una modalità di reperimento delle risorse necessarie al fine di consentire di valutare la fattibilità della proposta del piano. Pertanto nessun limite può attribuirsi al mezzo con il quale si trovano le risorse per la soddisfazione dei creditori. Il concordato in continuità è obbligazione di risultato e non di mezzi, per cui l'omologazione del concordato non rende intoccabile il modo di reperimento delle risorse. Per il piano concordatario non si deve intendere la modalità concreta di reperimento di risorse, ma la struttura del concordato e la sua natura.

3-quanto alla nomina del liquidatore giudiziale e alle disposizioni per la liquidazione dei beni, il provvedimento era andato ultra petita.

Si è costituita la procedura di concordato, richiamando, a conferma della propria tesi che ricostruisce il concordato della Del Siena quale concordato privo di garanzia di pagamento di una data percentuale, il ricorso, la attestazione di fattibilità, la nota integrativa, la quale, per assumere il significato di modifica avrebbe comunque



necessitato della contestuale integrazione della attestazione. Ulteriore conferma è data dalla trascrizione nei registri immobiliari del decreto concordatario. Richiamava altresì la relazione ex art. 172 L. F., oggetto di approvazione da parte dei creditori e il decreto di omologazione ex art. 180. Vi era stata pertanto cessione con effetto erga omnes degli immobili, avendo operato anche la trascrizione del decreto di apertura del concordato. Ha rilevato la correttezza della nomina del liquidatore giudiziale all'interno del provvedimento comunque facente parte della fase esecutiva del concordato, attesa la natura amministrativa del provvedimento sempre modificabile dal tribunale a prescindere da istanza di parte. Comunque era passato in giudicato il decreto di omologa che prevedeva la percentuale di soddisfazione nella forma più prudentiale ed espressamente prescriveva la liquidazione degli assets immobiliari. Nel merito contestava i motivi di reclamo.

Le parti hanno concluso come in atti in data 8 febbraio 2019 e la Corte si è riservata la decisione concedendo termine per note a 30 giorni.

Ritenuto in diritto.

Alla luce dei motivi di reclamo e delle difese della procedura, la questione in esame della Corte è questione meramente interpretativa in ordine alla natura del concordato omologato dal Tribunale di Arezzo.

È noto che i concordati si distinguono (distinguono: v. infra) in concordati con garanzia del pagamento di una percentuale o con cessione dei beni, solo nei primi essendo garantita una precisa percentuale di soddisfazione dei crediti, percentuale rilevante per l'istituto della risoluzione del concordato omologato e nel caso di specie, per la verifica della regolare esecuzione del concordato. Nel presente caso infatti si discute del se il concordato, avendo raggiunto le percentuali indicate, sia stato regolarmente eseguito e divenga pertanto inutile la liquidazione dei beni ceduti o se trattandosi di concordato senza garanzia del soddisfacimento di una determinata percentuale, la obbligazione assunta dal proponente debitore, comprenda la liquidazione di tutti i beni messi a disposizione dei creditori, oltre la percentuale solo descrittivamente indicata (di contro, a favore del creditore, se non fosse stata raggiunta la detta percentuale comunque non si sarebbe potuto dichiarare la risoluzione del c.p., non essendo ammissibile una decisione secondo l'interesse di volta in volta azionato, ma dovendo riposare, la qualificazione, su elementi oggettivi)



La distinzione si intreccia con la qualificazione del concordato come con cessione dei beni, procedimento assimilabile alla espropriazione forzata nel cui tipo astratto, nessuna garanzia può (poteva) essere fornita della percentuale ricavabile dalla vendita e della conseguente soddisfazione del ceto creditorio, contro il concordato con continuità che presuppone la percentuale di soddisfazione garantita ed ulteriormente con il concordato cosiddetto misto.

Giova richiamare la motivazione di Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 11-12-2013) 14-03-2014, n. 6022: *"...Come è stato correttamente rilevato dai giudici del merito, **nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata.** Nella domanda di concordato con cessione l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perchè ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria l'assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove oggetto dell'obbligazione nel concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore (cfr. Cass. n. 13817/011 nonché Cass. SU. n. 1521/13).*

Indiretta conferma si trae oggi dalla espressa previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 160 l. fall. che prevede l'ulteriore requisito di ammissibilità per la proposta di concordato con cessione dei beni , del presupposto del pagamento del 20% dei crediti chirografari. Senza prendere posizione sulla interpretazione della norma, se la previsione è interpretabile come promessa di effettiva soddisfazione (del 20%), si ha la conferma che nella disciplina previgente tale obbligo non era previsto. Se invece il requisito è di mera assicurazione *ex ante* di tale soddisfazione, si ha conferma della tradizionale ricostruzione del concordato con cessione dei beni.

Può quindi trarsi la convinzione, almeno per il regime previgente al 2015 che il concordato con cessione dei beni era concordato ontologicamente incompatibile con la previsione di un obbligo di pagamento in una determinata percentuale (cfr in senso conforme App. Genova Sez. I, 23/10/2014 *Nel concordato con cessione dei beni*



l'indicazione di una percentuale di soddisfacimento contenuta nella proposta assolve ad una funzione essenzialmente informativa per i creditori in vista della votazione e non assume l'efficacia di un impegno obbligatorio per il debitore in assenza di espresse dichiarazioni di garanzia, talché il concordato stesso non può essere risolto quando, anche precedentemente al completamento della sua esecuzione, emerga l'impossibilità di raggiungere quella percentuale, indipendentemente dal fatto che l'entità del concreto soddisfacimento si riveli notevolmente inferiore alla misura indicata nella proposta.)

Di contro il concordato con garanzia di pagamento, che quindi è predicabile per il concordato con continuità, prevede l'obbligo assunto dal debitore del pagamento di una specifica percentuale.

Quanto al concordato misto, per la individuazione della normativa applicabile, è maggioritaria in dottrina la tesi della valutazione della causa prevalente se di cessione o di continuità: si intende affermare che, nella assenza di una specifica obbligazione contratta verso il ceto creditorio, la prevalenza della causa impronta la definizione del concordato: ne consegue che se la causa NON prevalente è la causa liquidatoria, la assenza di previsione dell'obbligo di pagamento di una certa percentuale non è inferibile.

Nel caso di specie, poiché certamente la continuità era prevalente sulla liquidazione, quale fonte di approvvigionamento del concordato (specificata espressamente da proponente e commissari nel 20% del fabbisogno), è escluso che la previsione della liquidazione di beni (tra l'altro definiti non strumentali : art. 186 bis c.p.c.) sia indice della esclusione di una garanzia di soddisfacimento di una determinata percentuale.

Infine quale ultima ricognizione della interpretazione vigente, ai fini della decisione della fattispecie, deve valutarsi su quali aspetti della domanda si formi l'obbligo del debitore dato che il concordato è composto da tre elementi, il ricorso, la proposta ed il piano. Non pare esservi dubbio che, anche per necessari criteri di intellegibile esegesi, il piano sia parte integrante della proposta in quanto in essa richiamato e su essa appuntandosi il consenso dei creditori ex artt. 174 ss l. fall. : l'art. 160 prescrive che l'imprenditore propone un concordato sulla base di un piano , che evidentemente nella proposta è quindi recepito: Cass S.U. 2013 in motivazione 12.2 - ***In proposito ritiene innanzitutto il Collegio che il piano, proprio perchè strumento realizzativo della proposta, non possa essere disgiunto dal contenuto di quest'ultima, atteso che la previsione prognostica favorevole del relativo***



esito è inevitabilmente connessa, da un punto di vista causale, con la buona riuscita del primo. ..."

Si vota pertanto la proposta e le modifiche del piano coincidono con le modifiche della proposta e sottostanno ai medesimi limiti di ammissibilità.

Calando alla fine i principi espressi nella decisione che interessa, alla luce dei motivi di reclamo e atteso l'effetto devolutivo pieno della impugnazione, si deve osservare:

è a parere della Corte indifferente la qualificazione del concordato quale concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. ;

la giurisprudenza della S.C. non ha indicato la coincidenza tra concordato in continuità e concordato con garanzia, in contrario alla opposta ipotesi del concordato con cessione dei beni (senza garanzia). Si rinviene giurisprudenza di merito che fa propria tale identità, qualificando la proposta di concordato in continuità come obbligazione di risultato : Appello Roma, 23 Maggio 2016: *"L'esecuzione del concordato con continuità aziendale, anche quando abbia ad oggetto la liquidazione di alcuni beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa, non presuppone necessariamente la nomina di un liquidatore, in quanto l'attività prosegue in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale anche per quanto riguarda la liquidazione.*

Le ragioni che militano in favore della necessità di indicare una percentuale vincolante sono costituite, da un lato, dall'esigenza di rendere effettiva la prescrizione normativa di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), legge fall. (che impone all'attestatore di certificare la convenienza della continuità aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria), dall'altro dalla stessa struttura del concordato con continuità aziendale, nel quale il debitore rimane nella piena disponibilità del proprio patrimonio ed i creditori non possono soddisfarsi con proventi derivanti dalla liquidazione dello stesso. "

Questa Corte di Appello non ritiene tale principio in assoluto condivisibile. Altri e più pregnanti sono i motivi che sostengono la scelta del concordato con continuità e che riposano nella assoluta preferenza della scelta relativa al mantenimento in vita piuttosto che alla cessazione della impresa. La indicazione di una percentuale di soddisfazione garantita non è prevista in alcun dato testuale, dovendosi anzi oggi rinvenire nell'ultimo comma dell'art. 186 bis un dato interpretativo contrario. La indicazione delle percentuali di soddisfazione contenuta nella proposta per classi è un



dato di valutazione ex ante, che esplica la propria funzione di argine alla discrezionalità consentendo la verifica della proposta e del piano sia da parte dell'attestatore che del Tribunale che dei creditori e non, se non espressamente indicato, la promessa di una soddisfazione certa.

Nel caso di specie, tutti i dati traibili dagli atti della procedura sorreggono la interpretazione.

Nella proposta ex art. 168 bis si afferma espressamente " *orbene correlando i dati del passivo concordatario e della realizzazione dell'attivo messo a disposizione dei creditori, si ritiene plausibile-fermo restando che il concordato non è "con garanzia", trattandosi nella sua formulazione di un concordato con la liquidazione di una serie specifica identificata di beni e quindi assimilabile, in termini di certezza di sua soddisfazione ad un ordinario concordato con cessione bonorum-offrire ai creditori la seguente "soddisfazione"...* A fronte di tale espressa dichiarazione la indicazione di una " quota preventivabile", come scritto nella proposta, o di una quota certa perché "pari", come scritto nella integrazione 23 febbraio 2015, al di là della sottoscrizione o meno da parte dei legali rappresentanti è dato assolutamente indifferente laddove la 5ª precisazione della integrazione, non contiene affatto la previsione di una garanzia di pagamento, ma esclusivamente la richiesta di non procedere alla nomina di un liquidatore per la dismissione immobiliare. Né la relazione ex art 172 l. cit., contiene alcun riferimento ad una specifica garanzia prestata, cosicché è indiscutibile che la votazione dei creditori sia avvenuta su una proposta di concordato senza previsione di una percentuale garantita di soddisfazione, sulla base della quale giudicare dell'eventuale inadempimento o adempimento della proposta.

Deve quindi ritenersi che il concordato non possa essere che interpretato nel senso di una previsione astratta delle percentuali indicate nella proposta, percentuali che si intendeva corroborare, anche ai fini della migliore fattibilità del concordato stesso, con la cessione dei beni immobili non strategici, irrilevante essendo all'evidenza che uno di essi sia poi diventato strategico nello sviluppo imprenditoriale pensato dalla proprietà.

Infine vi è la considerazione che anche se prevista una percentuale, la cessione dei beni possa rappresentare la possibilità di una ulteriore quota che sopravviene a vantaggio dei creditori (cfr. per conferma della impostazione in motivazione Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21-02-2014) 17-04-2014, n. 8966. *Non si può neppure escludere, d'altro canto, che, ferma la cessione di tutti i beni e la destinazione del loro ricavato al*



soddisfacimento dei creditori, una percentuale sia comunque garantita. In questo caso il debitore assume il rischio, garantito da terzi, del soddisfacimento dei creditori nella misura indicata, fermo restando che, raggiunta tale percentuale, la liquidazione può proseguire in favore dei creditori sino al soddisfacimento dei loro crediti, naturalmente nei limiti derivanti, quanto agli interessi, dalla procedura concorsuale (per tale precisazione v. Cass. 13 maggio 1998, n. 4801).".

Indifferente pertanto la valutazione dell'effetto della continuazione della procedura in relazione alla appostazione di bilancio sia della proponente il concordato che delle società creditrici, le quali potranno legittimamente appostare il più o il meno ricevuto rispetto alla previsione iniziale.

Deve quindi ritenersi che il concordato proposto e votato non era un concordato con garanzia, che pertanto esso non è stato integralmente eseguito, che a ragione il Tribunale ha disatteso la istanza ex art. 185 l. fall. e che il reclamo deve essere sul punto rigettato.

Viceversa improponibile si appalesa, come già anticipato in sede di sospensiva, la domanda avente ad oggetto la nomina del liquidatore, e la predisposizione di modalità di vendita, sulle quali già si era espresso il Tribunale in sede di omologa, espressamente dichiarando la non necessità di provvedere e dettando le diverse norme per il controllo sulla liquidazione, a cura della società proponente, in conformità alla proposta essendosi sul punto formato il giudicato, (attesa la idoneità del decreto : Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27/12/2016, n. 26989 , Corte d'Appello Genova, 23/10/2014).

La parziale soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese di lite per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico della parte reclamante (valore indeterminabile, complessità media, comprensiva delle quattro fasi attesa la trattazione della sospensiva) .

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riforma il provvedimento 10 settembre 2018 del Tribunale di Arezzo, reso nel procedimento C.P. 24/2014;

dichiara la improponibilità della domanda avente ad oggetto la nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione e riforma sul punto il decreto citato;

rigetta per il resto il reclamo.



Compensa per 1/3 le spese di lite.

Pone i residui 2/3 a carico della Del Siena Group spa a favore della procedura di concordato preventivo Del Siena Group spa e li liquida in € 8000,00 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP.

Firenze 2 aprile 2019

Il Presidente

Dr. G.Sgambati

